

DOTT. FRANCESCO DAMI

NOTAIO

Via Landini Marchiani, 21
50054 Fucecchio, (FI)
Tel. 0571 22859 – Fax 0571 1738198
E-mail: francesco.dami@notaiolnzi.it

Repertorio n. **3.533**

Raccolta n. **2.714**

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Repubblica Italiana

REGISTRATO A PESCIA

UFFICIO REGISTRO

Il 11/07/2019

N° 2160 Serie 1T

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta (30) del mese di giugno, alle ore dieci e minuti zero zero in Montecatini Terme e nei locali della Società di Soccorso Pubblico, posti in via Manin n. 22.-

Avanti a me **Dr. FRANCESCO DAMI, Notaio in Montecatini Terme** ed iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è comparso il Signor:

- **PELLEGRINI GABRIELE**, dirigente, nato a Pescia il 22 novembre 1985, residente a Buggiano, Via XXIV Maggio n. 97, codice fiscale dichiarato n. PLL GRL 85S22 G491G.-

Il Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della "**SO-CIETA' DI SOCCORSO PUBBLICO**", con sede in Montecatini Terme, via Manin n. 22, codice fiscale n. 91014800477, iscritta al n. 255 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche private, mi dichiara che oggi, in questo luogo e a quest'ora è stata convocata l'assemblea dell'associazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio Consuntivo;
- Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- Relazione del Collegio di Verifica e controllo;
- Approvazione nuovo Statuto;
- Varie ed eventuali.-

E quindi il Comparente Signor Pellegrini Gabriele in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mi richiede di assistere allo svolgimento dell'assemblea degli Associati della predetta società e di redigerne il verbale relativo.-

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue:

- assume la presidenza, ai sensi di legge e di statuto, il Signor Pellegrini Gabriele, Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale constata e dichiara:

- che sono presenti gli associati risultanti dal Foglio delle Presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", omessane la lettura per dispensa avutane dalla Comparente;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Signor Pellegrini Gabriele, Presidente, la Signora Martellini Ida, Vice Presidente, Carlo Benedetti Consigliere, Tommei Sergio, Consigliere, Bracali Gualtiero Consigliere, Gilardi Mario Consigliere, Bonari Alessandro Consigliere,

- che del Collegio di Verifica e Controllo è presente Vitel-

li Claudio;

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto;

- che l'assemblea convocata in prima convocazione in questo luogo, in data odierna, alle ore 7,00 è andata deserta;

- che in seconda convocazione per procedere alle modifiche statutarie è necessario il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.-

Il Presidente procede quindi alla verifica della legittimazione dei soggetti presenti.

Per quanto sposto il Presidente dichiara aperta la seduta e informa l'Assemblea sulla necessità di riformulare lo statuto sociale al fine di adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017, illustrando le modifiche apportate; in particolare il Presidente informa l'Assemblea che alla denominazione sociale è aggiunto l'acronimo "ODV" con la conseguenza che l'Associazione assume la seguente denominazione: "SOCIETA' DI SOCCORSO PUBBLICO - ODV".-

Dopo esauriente discussione l'Assemblea con diciassette voti su diciannove delibera:

- di approvare il nuovo testo di statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa avutane dal Comparsante.-

Il Presidente dichiara che gli altri argomenti posti all'ordine del giorno verranno trattati in sede di assemblea ordinaria.-

Il Presidente dichiara che l'Associazione è titolare dei seguenti diritti immobiliari:

- diritto di usufrutto su fabbricato posto in Comune di Montecatini Terme, viale Guglielmo Marconi; cui confinano: detta via, Viale Cristoforo Colombo, Hotel Resort, salvo se altri; rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Montecatini Terme sul **Foglio di mappa 22:**

* mappale **221 subalterno 6**, categoria A/3, classe 3, della consistenza di vani catastali 4,5, superficie catastale totale di mq. 59 (cinquantanove) e rendita catastale di Euro 336,99 (trecentotrentasei virgola novantanove);

* mappale **221 subalterno 7**, categoria A/3, classe 5, della consistenza di vani 11 (undici), della superficie catastale totale di mq. 242 (duecentoquarantadue) e rendita catastale di Euro 1.164,61 (millecentosessantaquattro virgola sessantuno);

* mappale **221 subalterno 8**, categoria A/3, classe 3, della consistenza di vani 4,5, della superficie catastale totale di mq. 65 (sessantacinque) e rendita catastale di Euro 336,99 (trecentotrentasei virgola novantanove);

* mappale **221 subalterno 9**, categoria C/6, classe 4, della consistenza di mq. 69 (sessantanove), della superficie catastale totale di mq. 79 (settantanove) e rendita catastale

di Euro 367,05 (trecentosessantasette virgola zero cinque).-

- piena proprietà di fabbricato posto in Comune di Montecatini Terme, via Manin n. 22; cui confinano: detta via, via Ugolino da Montecatini, via Giuseppe Giusti, salvo se altri.-

Quanto in oggetto trova rappresentazione al Catasto Fabbricati del Comune di Montecatini Terme sul **Foglio di mappa 18** dal mappale **457 subalterno 3**, categoria B/2, classe U, superficie catastale totale di mq. 2.523 (duemilacinquecentoventitre) e rendita catastale di Euro 29.573,19 (ventinove-milacinquecentosettantatre virgola diciannove).-

In conseguenza del presente atto quindi viene autorizzato il competente conservatore dei Registri Immobiliari e del P.R.A. a volturare a favore dell'Associazione con la nuova denominazione i suddetti diritti immobiliari e gli eventuali automezzi.-

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente toglie la seduta essendo le ore dieci e minuti trentacinque.-

Il presente atto viene letto da me notaio al Comparente. Scritto a macchina e a mano da me notaio e da persona di mia fiducia su due fogli di cui si occupano sette pagine, alle ore undici e minuti quindici viene sottoscritto il presente atto.-

F.TO GABRIELE PELLEGRINI

F.TO FRANCESCO DAMI, vi è sigillo

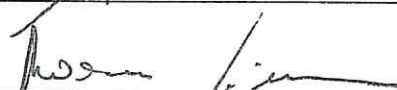
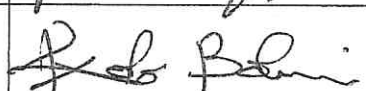
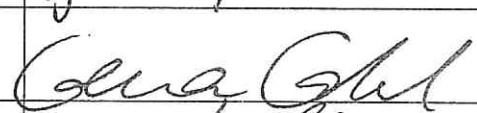
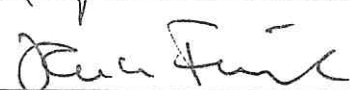
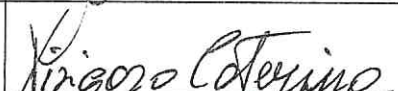
Allegato "A"
al Rep. n. 3.533
Rece. n. 2.714



SOCIETA' SOCCORSO PUBBLICO
MONTECATINI TERME

Assemblea degli Aderenti

Foglio Firma Presenze

Cognome e Nome	Firma	Numero progressivo
PISANI OSVALDO		1
GROSSI LEONARDO		2
ROSANO GIUSEPPE		3
BOLDRINI PAOLO		4
GHILARDI GENNA		5
ROCCHI LUCA		6
BARACCHI LAURA		7
TESSITORE DOMENICO		8
FLIEGEL HEIKE ELISABETH		9
FISICARO CATERINA		10
FARNOCCHIA GIOVANNI		11

Handwritten signature: P. Bellini
Handwritten signature: C. Bellini





SOCIETA' SOCCORSO PUBBLICO
MONTECATINI TERME

Assemblea degli Aderenti

Foglio Firma Presenze

Cognome e Nome	Firma	Numero progressivo
BRUNO TERESA	<i>Bruno Teresa</i>	12
RASTELLI SERGIO	<i>S. Rastelli</i>	13
GIANI DEBORA	<i>Debora Giani</i>	14
GIANI MARIO MICHELE	<i>Mario Giani</i>	15
ICOMI MAURIZIO	<i>Maurizio Icomi</i>	16
LOBRANO MAURO	<i>Mauro Lobrano</i>	17
MOSCANI MILENA	<i>Milena Moscani</i>	18
CARBONE ASSUNTA	<i>Assunta Carbone</i>	19
		20
		21
		22

Presenza

Assente

SOCIETA' DI SOCCORSO PUBBLICO O.D.V.

MONTECATINI TERME

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Denominazione

1.1 Fondata nel 1903 l'organizzazione di volontariato denominata "**Società di Soccorso Pubblico**" viene da oggi denominata "**Società di Soccorso Pubblico - ODV**", di seguito più brevemente indicata come "Associazione" con sede nel Comune di Montecatini Terme, via Manin, 22.

1.2 La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

1.3 L'emblema dell'Associazione è rappresentato da uno scudo rifinito in blu reflex e portante nel centro una croce quadrata blu reflex su fondo bianco e la scritta "Società di Soccorso Pubblico" Montecatini Terme, riprodotto anche sullo stendardo che viene esposto in tutte le occasioni ritenute opportune.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.5 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dai deliberati degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nei limiti del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni e delle altre leggi statali regionali e comunali.

Art. 2 - Principi generali e finalità

2.1 L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.

2.2 L'Associazione è senza scopo di lucro, aconfessionale, apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative.

2.3 L'Associazione fonda le proprie attività prevalentemente sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente so-

stenute e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione nei limiti e con le modalità, previste dalla legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

2.5 L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione.

2.6 L'Associazione si prefigge principalmente di:

- a) favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- b) prevenire le malattie ed i fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei loro vari aspetti sanitari e sociali;
- c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
- d) assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia;
- e) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco;
- f) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza;
- g) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.
- h) promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;
- i) promuovere il sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti.-

Art. 3 - Attività di interesse generale e diverse

3.1 Le principali attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, possono essere:

- a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali, socio-sanitarie e infermieristiche ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti;
- b) i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche od i partner privati;
- c) le iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- d) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziane, con

- disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;
- e) le attività di protezione civile;
 - f) le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;
 - g) gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - h) le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale;
 - i) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - j) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;
 - k) le attività turistiche di interesse sociale e culturale;
 - l) la formazione professionale ed extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
 - m) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - n) la cooperazione allo sviluppo;
 - o) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - p) la cura e la promozione di procedure di adozione internazionale in collaborazione e nel rispetto delle competenze di A.N.P.A.S. Nazionale;
 - q) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) le iniziative volte alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne
 - s) La beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;
 - t) La promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività definite di interesse generale dalla legge;
 - u) La riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ed eventuale loro gestione;

- v) I servizi di mutualità;
- w) La formazione del volontario e degli operatori del servizio civile in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;
- x) La promozione della raccolta del sangue e degli organi anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato;
- y) Le attività di raccolta fondi per il finanziamento sia delle proprie attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie sia in collaborazione con altri enti e associazioni del volontariato;

3.2 L'Associazione svolge altresì le attività diverse da quelle di cui al punto 3.1 e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, a condizione che dette attività vengano svolte per sostenere, supportare, promuovere e agevolare in via esclusiva le finalità istituzionali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite nei limiti previsti dalle vigenti normative di legge.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO II ASSOCIATI E VOLONTARI

Art. 4 - Associati volontari e ammissioni

4.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

4.2 L'Associazione si compone di più categorie di associati, essi si dividono in:

- a) fondatori:** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) ordinari:** coloro che aderiscono all'associazione sottoscrivendo la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti. Tale sottoscrizione sostituisce la domanda per diventare socio;
- c) volontari:** coloro che, di età non inferiore a 16 anni si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività dell'Associazione; i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale.

La prestazione dell'opera gratuita e volontaria esonera dal pagamento della quota annuale.

Non possono acquisire la qualifica di volontari coloro che svolgono, in proprio o mediante compartecipazione ad enti e società profit o cooperative, le stesse attività svolte dall'Associazione.

Non possono acquisire la qualifica di volontari coloro che intrattengono con l'associazione rapporti di lavoro di qualsiasi natura o rapporti di contenuto patrimoniale.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

d) Onorari: sono coloro che si sono distinti per particolare impegno a favore dell'associazione

e) Benemeriti: Coloro che si siano distinti per l'impegno di risorse umane o economiche di particolare rilievo a favore dell'associazione

Gli associati onorari e benemeriti sono nominati dal Consiglio di amministrazione e mantengono la qualifica anche senza il pagamento della quota associativa.

4.4 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.

4.5 Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

4.6 La quota di associazione è annuale e non è frazionabile né ripetibile.

4.7 L'ammissione di un nuovo associato viene fatta con le seguenti modalità:

- Socio ordinario: il pagamento della quota annuale di adesione all'associazione equivale e sostituisce la domanda di ammissione.
- Per i volontari deve essere presentata apposita domanda dagli interessati e l'ammissione ad associato decorre dalla data di delibera del Consiglio di amministrazione il quale si pronuncia, senza obbligo di motivazione, sulla domanda stessa entro 60 giorni dalla sua presentazione.
- Il socio ordinario che vuole diventare volontario deve fare apposita domanda come sopra indicato.

4.8 La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

5.1 I diritti degli Associati sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi, nel rispetto anche delle norme del Codice Etico;
- b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;
- c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'As-

sociazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto (**Art.24**) e dagli eventuali regolamenti attuativi;

- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;
- e) partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto di voto, se maggiorenni, e in pari con il versamento delle quote al momento della riunione, se dovute;
- f) eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, ed in pari con il versamento delle quote, se dovute, alla data che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione prima dell'indizione delle elezioni, e che non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto.

Per gli associati che abbiano un anzianità di iscrizione di almeno 3 Anni consecutivi il versamento delle quote è valido per partecipare alle elezioni se effettuato 7(sette) giorni prima della data delle consultazioni.

5.2 I doveri degli Associati sono:

- a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il Codice Etico ed i deliberati degli organi associativi;
- b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
- c) essere in regola con il versamento della quota associativa deliberata dall'assemblea, se dovuta;
- d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;
- e) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione.

Art. 6 - Perdita della qualifica di associato

6.1 La qualifica di associato viene a cessare per:

- a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio di amministrazione, ed ha effetto immediato;
- b) esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari o regolamentari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, ovvero in ipotesi in cui l'associato e/o il volontario, tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o che confligga con gli interessi dell'Associazione stessa, o abbia, o abbia avuto contenziosi di qualsiasi genere con la stessa. In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato e/o volontario spetta al Consiglio di amministrazione che emette un provvedimento di esclusione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, da comunicare senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile;

- c) per morosità, ovvero per il mancato pagamento della quota di associazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno, salvo variazione della scadenza decisa Consiglio di amministrazione;
- d) per decesso;
- e) Per decadenza. I volontari che non siano attivi per due anni decorrenti dalla data dell'ultimo servizio effettuato, senza giustificato motivo, vengono cancellati dal registro dei volontari e decadono dalla qualifica di associato.

6.2 I volontari che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono richiedere l'ammissione purché ciò avvenga almeno dopo due anni dalla data dell'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento, previa presentazione di una nuova richiesta di ammissione che sarà riesaminata dal Consiglio di amministrazione.

6.3 Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

TITOLO III ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 7 - Organi associativi

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- A)** l'Assemblea degli associati;
- B)** Il "**Consiglio di Amministrazione**";
- C)** Il Presidente;
- D)** Il "**Collegio dei Revisori**".

7.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione dei revisori iscritti all'albo professionale. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione.

7.3 Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

7.4 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7.5 Non possono ricoprire cariche associative coloro che siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari gravi e/o sospensione o espulsione anche a tempo determinato.

7.6 Il codice etico può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

7.7 Non possono ricoprire cariche elettive chi contravviene ai doveri dello statuto o eserciti attività concorrenziali o che confliggano con gli interessi dell'associazione.

7.8 Non possono assumere incarichi negli organi di gestione

gli associati che ricoprono incarichi di gestione in altri enti analoghi.

7.9 Non possono essere eletti coloro che hanno arrecato danni materiali o morali di notevole entità per negligenza, colpa o dolo.

Art. 8 - Assemblee associative: composizione convocazione e compiti

8.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati, maggiori o minori, a condizione che siano in pari con il versamento delle quote, se dovute.

8.2 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

8.3 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, PEC, ovvero mediante affissione di avviso all'albo, affissione di manifesti nei luoghi principali del Comune dove ha sede l'Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione, e a mezzo di stampa locale e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta comunicazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

8.4 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

8.5 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

8.6 All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione ricopre il ruolo di Presidente dell'assemblea, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, dà inizio all'analisi dell'ordine del giorno.

8.7 Assemblea associativa: compiti

Sono competenze dell'Assemblea degli associati:

- a) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) La nomina e la revoca del Collegio dei Revisori;
- d) deliberare le modifiche dello statuto, anche su proposta del Consiglio di amministrazione;
- e) deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio di amministrazione;
- f) determinare l'importo annuale delle quote associative;
- g) deliberare la vendita di beni immobili ;
- h) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- k) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.
- l) Deliberare ed eventualmente pubblicare, il bilancio sociale nel caso di redazione obbligatoria.
- m) Approvazione codice etico degli associati
- n) La nomina e la revoca del Consiglio di amministrazione

8.8 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per la eventuale nomina degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardino singole persone.

8.9 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

8.10 E' escluso il voto per corrispondenza e non sono ammesse deleghe per la partecipazione all' Assemblea.

8.11 L'Assemblea può essere aperta a tutta la cittadinanza; è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta, comunque, riservato ai soli associati.

Art. 9 - Assemblea Ordinaria

9.1 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su decisione del Consiglio di amministrazione, almeno una volta l'anno, entro la fine del mese di Maggio. Qualora lo richiedano particolari esigenze segnalate dal consiglio di amministrazione, la convocazione dell' assemblea potrà avvenire anche dopo la fine del mese di Maggio, ma dovrà comunque tenersi in una data che consenta il tempestivo rispetto degli adempimenti previsti da i D.gls 117/2017 e sue successive modifiche e integrazioni per l'approvazione dei bilanci, corredati delle relazioni sulla gestione.

9.2 Può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi.

9.3 L' assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

9.4 Qualora non sia raggiunto il numero legale in prima convocazione la seduta ordinaria passa automaticamente in seconda convocazione trascorsa almeno un'ora dalla prima.

9.4 All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione ricopre il ruolo di

Presidente dell'assemblea, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, dà inizio all'analisi dell'ordine del giorno.

9.6 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

9.7 Regularmente costituita, l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

9.8 l'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- Approvazione del bilancio
- Nomina e revoca gli amministratori
- Nomina il collegio dei revisori
- Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, ove non determinato dallo statuto.
- Determina le eventuali variazioni delle quote annuali di adesione
- Delibera sugli altri oggetti ad essa riservati dalla legge.

Art. 10 Assemblea Straordinaria

10.1 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su decisione del consiglio o su richiesta di almeno un decimo degli associati.

10.2 L'assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando siano presenti almeno 20 associati.

10.3 la seduta straordinaria passa automaticamente in seconda convocazione trascorso almeno due ore

10.4 L'assemblea si riunisce per deliberare sulle proposte:

- (a) di modifica dello statuto;
- (b) di responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- (c) di variazione delle sede legale;
- (d) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- (e) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio;
- (f) In occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato

Art. 11 - Consiglio di amministrazione: composizione e compiti

11.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da nove consiglieri.

11.2 Il Consiglio di amministrazione può essere revocato dall'Assemblea degli associati.

11.3 I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili senza limite.

11.4 Il Consiglio di amministrazione elegge, fra i suoi componenti, con scrutinio segreto e a maggioranza di voti entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento, durante una riunione presieduta dal consigliere anziano, il Presidente ed un Vicepresidente. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza di tutti i componenti il Consiglio di amministrazione.

In sede di proclamazione degli eletti viene nominato consigliere "anziano" colui che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si considera "anziano" il maggiore di età.

11.5 Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà, di attribuire deleghe su specifiche materie ai singoli consiglieri o altri associati per il compimento anche in via continuativa di determinati incarichi nonché, di nominare i responsabili ed i coordinatori delle attività svolte dall'Associazione stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni e limiti.

11.6 Al Consiglio di amministrazione spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, l'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'Associazione.

11.7 Sono competenze del Consiglio di amministrazione, in particolare:

- a) Approvare i regolamenti interni per la gestione delle attività dell'associazione;
- b) Promuovere ogni anno la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'associazione del maggior numero possibile di persone;
- c) fornire agli Associati informazioni sulla gestione dell'Associazione secondo le disposizioni e le condizioni indicate per l'accesso agli atti;
- d) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio;
- e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e entro il 31 Dicembre il bilancio preventivo per l'anno successivo e le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, avendo cura di trasmetterli, almeno 30 (trenta) giorni prima al Collegio dei Revisori, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'approvazione da parte dell'assemblea;
- f) deliberare l'ammissione dei volontari e la loro esclu-

sione;

- g) deliberare in ordine sia all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;
- h) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, dei dipendenti e dei volontari;
- i) deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;
- j) deliberare la richiesta di affidamenti bancari e contrazione di mutui;
- k) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea;
- l) stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei volontari;
- m) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;
- n) deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;
- o) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di A.N.P.A.S.;
- p) deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto;
- q) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso regionale e nazionale A.N.P.A.S.;
- r) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

11.8 I componenti del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

11.9 Il Consiglio di amministrazione può invitare alle sue riunioni gli associati, volontari ed i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni. Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio di amministrazione hanno diritto di parola ma non di voto.

11.10 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 12 - Consiglio di amministrazione: funzionamento

12.1 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presi-

dente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno 6 volte l'anno.

12.2 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

12.3 Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano di iscrizione all'associazione.

12.4 Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono validamente costituite quando vi intervengano almeno 5 consiglieri.

12.5 Il Consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché il Collegio dei Revisori, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.6 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio di amministrazione approva le deliberazioni con voto palese, può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Art. 13 - Presidente

13.1 Il Presidente rappresenta l'Associazione nei suoi valori etici, presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea degli associati, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.

13.2 Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile per un massimo di quattro mandati consecutivi.

13.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

13.4 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; in particolare modo, redige annualmente una relazione sulla specifica attività della Associazione e sulle linee generali del suo sviluppo, unitamente al Consiglio di amministrazione, e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.

13.5 Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio di amministrazione e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall'Associazione, e, in generale, quanto occorre per l'esplorazione degli affari che vengono deliberati dagli altri or-

gani sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti.

13.6 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione da tenersi entro 30 (trenta)giorni.

13.7 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione con particolare riferimento alle operazioni finanziarie, entro il limite di importo massimo previsto e stabilito dal Consiglio di amministrazione; ogni operazione di importo superiore al menzionato limite deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14 - Vice Presidente Vicario

14.1 Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

Art. 15 - Collegio dei Revisori

15.1 L'Associazione deve dotarsi di un Collegio dei Revisori di cui almeno un componente sia iscritto all'Albo dei revisori legali.

15.2 Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea fra più candidati: coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti. Nella prima riunione dopo l'elezione, il Collegio elegge il Presidente fra i propri componenti. Ai componenti del collegio dei revisori si applica l'art 2399 C.c. come previsto dall' art.30 D.Lgs.117/17 e sue successive modifiche e integrazioni.

Per la durata e la rieleggibilità valgono le norme dettate dal presente statuto per i membri del Consiglio di amministrazione.

15.3 Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

- a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e la situazione di cassa della associazione;
- b) la verifica del conto consuntivo e del bilancio di previsione predisposti dal Consiglio di amministrazione, redigendo le relative relazioni da trascrivere in apposito libro e da presentare all'assemblea degli associati;
- c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;

- d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- e) il monitoraggio sulle osservanze delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;
- g) la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.

15.4 Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

15.5 Il Collegio dei Revisori può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 – Decadenza dalla carica e sostituzione

16.1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione;
- c) la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;
- d) l'assenza ingiustificata per più riunioni consecutive dell'organo di appartenenza, su verifica e decisione di ciascun organo

Nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede, le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a discolpa dal collegio cui appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall'interessato all'Assemblea in occasione della sua prima riunione utile.

16.2 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data notizia agli associati e contestuale comunicazione all'interessato.

16.3 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a cooptazione di un associato avente i requisiti per ricoprire l'incarico e ritenuto meritevole dello stesso per comprovata capacità ed affidabilità, e fatta salva la rati-

fica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Assemblea non ratifichi la nomina per cooptazione si dovrà procedere alla nuova elezione dell'organo associativo in questione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte con il voto del componente nominato per cooptazione.

16.4 Resta inteso che i membri cooptati non potranno essere in numero superiore a quelli eletti e che rimangano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

16.5 Nel caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente e/o del Vicepresidente subentreranno nella carica di consiglieri i non eletti come indicato nel precedente punto 16.3, dopo di che il ricostituito Consiglio di amministrazione procederà all'elezione del nuovo presidente e/o del nuovo vicepresidente. Analogamente si procederà per il collegio dei revisori.

16.6 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, decadono anche gli altri organi associativi, ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni, per procedere all'elezione suppletiva di tutti gli organi associativi. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti l'Assemblea verrà convocata dal consigliere anziano.

16.7 Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 17 - Verbalizzazione riunioni

17.1 Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'organo riunitosi, e da un segretario nominato dai presenti.

17.2 Il verbale deve essere trascritto in apposito libro, cartaceo e digitale.

17.3 Il segretario può essere anche un associato non componente dell'organo che si riunisce, in tale ipotesi non ha diritto di voto; nei casi di legge la funzione di segretario è svolta da un notaio.

17.4 In tutti i verbali devono annotarsi la data, l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni, successive alla discussione annotata in forma riassunta.

TITOLO IV

ELEZIONI

Art. 18 Modalità di svolgimento

18.1 L'Assemblea si riunisce ogni 4 (quattro) anni, in seduta ordinaria, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato degli organi in carica, per stabilire il giorno in cui si svolgerà l'elezione.

18.2 E' facoltà dell'Assemblea avvalersi del concorso della Commissione Elettorale composta da 5 (cinque) membri effettivi e due supplenti che siano soci in regola con il versamento delle quote associative. Nel caso di eventuali altre sezioni dovranno essere nominati altri 2 membri effettivi per ciascuna sezione elettorale in possesso degli stessi requisiti e con le stesse modalità previste dal regolamento elettorale.

18.3 Non sono ammesse deleghe per l'espressione del voto

18.4 Sono compiti della Commissione Elettorale:

- a) raccogliere le proposte di candidatura relative agli organi associativi, presentate almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'elezione;
- b) verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, ed escludere quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con le finalità perseguiti dalla Associazione con riferimento all'art. 7 dello Statuto;
- c) predisporre le liste dei candidati per ciascun organo da eleggere;
- d) convocare gli associati alle elezioni con avviso da affiggere presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per le medesime. Della convocazione dovrà inoltre essere data adeguata diffusione sulla stampa e ogni altro mezzo idoneo;
- e) controllare la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti.

18.5 Nell'ipotesi in cui non vi siano candidati sarà compito del Consiglio di amministrazione convocare una nuova assemblea chiamata a deliberare in merito.

18.6 La Commissione Elettorale assiste alle votazioni, ne redige il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione della nomina.

18.7 A parità di voti, è dichiarato eletto l'Associato più anziano di iscrizione all'Associazione.

18.8 In caso di rinuncia di un eletto, subentra il primo dei non eletti.

TITOLO V RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 19 - Risorse

19.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

dalle quote associative;

- a) da contributi richiesti agli associati;
- b) dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;
- c) dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio di amministra-

zione;

- d) dalle rendite patrimoniali;
- e) dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
- f) dalla raccolta di fondi;
- g) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- h) dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- i) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- j) dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- k) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- l) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

19.2 Le somme erogate dagli associati, ove la causale non risulti da apposito atto formale sottoscritto dalle parti, devono intendersi come donazioni a favore dell'ente.

Art. 20 - Patrimonio

20.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione ed a essa intestati.

20.2 Il patrimonio di cui al punto 1 può essere aumentato o diminuito sia per nuovi acquisti che per necessaria dismissione

20.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 21 - Divieto di distribuzione utili

21.1 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

21.2 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, soli-

daristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

21.3 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni

TITOLO VI SCRITTURE CONTABILI

Art. 22 - Esercizio finanziario e scritture contabili

22.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

22.3 Il Consiglio di amministrazione predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.

22.4 Le scritture contabili di cui sopra dovranno essere redatte in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

22.5 Il Consiglio di amministrazione avrà cura di depositare le predette scritture contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori e ad ogni altra relazione prevista per legge.

22.6 Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D.lgs. n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Libri sociali

23.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblies, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi associativi.

23.2 I libri di cui alle lettere a); b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio di amministrazione; mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

Art. 24 - Accesso agli atti

24.1 Al di fuori degli atti pubblicati sul sito, gli associati hanno diritto ad esaminare gli atti presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio di amministrazione, che avrà 3 mesi di tempo per evaderla.

24.2 In applicazione del nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni i dati sensibili dell'associazione possono essere visionati soltanto dal titolare del trattamento e dagli incaricati del trattamento debitamente autorizzati, per lo svolgimento dell'attività propria.

24.3 I dipendenti e gli operatori sono tenuti al segreto d'ufficio e ne rispondono all'amministrazione.

24.4 Ogni infrazione sarà sanzionata con provvedimenti del Consiglio di amministrazione indicati nell'apposito regolamento.

Art. 25 - Regolamenti

25.1 Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.

25.2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, il Consiglio di amministrazione può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

25.3 Il Consiglio di amministrazione può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

25.4 I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

Art. 26 - Codice Etico

Nel Codice Etico sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati.

Art. 27 - Lavoratori dipendenti od autonomi

27.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

27.2 Il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei

volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

Art. 28 - Scioglimento

28.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

28.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.

28.3 I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

Art. 29 - Norme transitorie

29.1 In deroga all'art 18.1 il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'approvazione del presente statuto rimarrà in carica per il tempo stabilito nel precedente statuto (3 anni)

29.2 Per la sola approvazione del bilancio preventivo duemilaventenni rimane in vigore quanto disposto dal precedente statuto 4/11/2011 (entro il 30 Novembre 2019)

F.TO GABRIELE PELLEGRINI

F.TO FRANCESCO DAMI, vi è sigillo.-

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE COMPOSTO DI N.
FOGLI FIRMATI A NORMA DI LEGGE.
SI RILASCIA PER USO FISCALE.